



CITTA' DI SANTENA

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA IN DATA 25/02/2016

N. 17

OGGETTO :

Approvazione programma delle iniziative organizzate dall'Associazione Turistica Pro Loco Santena. Concessione patrocinio comunale ed erogazione di un contributo economico.

L'anno **duemilasedici**, addì **venticinque**, del mese di **febbraio**, alle ore **18** e minuti **00**, nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto i signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BALDI Ugo	Sindaco	X	
GHIO Roberto	Assessore Anziano	X	
ROMANO Paolo	Assessore	X	
POLLONE Lidia	Assessore	X	
MASTROGIOVANNI Walter	Assessore	X	
OLLINO Dinamaria	Assessore	X	
Totale		6	

e così in numero sufficiente a deliberare.

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Giovanni Di Rosario la Giunta Comunale ha assunto la deliberazione di cui all'interno.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **Approvazione programma delle iniziative organizzate dall'Associazione Turistica Pro Loco Santena. Concessione patrocino comunale ed erogazione di un contributo economico.**

L'Assessore alle Politiche di Sviluppo e Promozione della Città Sig. Roberto Ghio, di concerto con l'Assessore alle Politiche Giovanili, Culturali, Sportive e di Innovazione Tecnologica Paolo Romano così relaziona:

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31 marzo 2003, modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 22 luglio 2005, è stato approvato il regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 12 dicembre 2005 sono state apportate talune modifiche al suddetto regolamento;

Il Direttivo dell'Associazione Turistica Pro Loco Santena, affiliata UNPLI, ha elaborato una bozza del programma delle manifestazioni e delle iniziative che avranno luogo in occasione del tradizionale appuntamento della "83° Sagra dell'Asparago di Santena" nel mese di maggio 2016.

La realizzazione del programma, comporta un notevole impegno personale dei volontari, che deve necessariamente essere supportato per la sua realizzazione anche dall'intervento economico del Comune.

L'Amministrazione Comunale ha stabilito pertanto di erogare un primo acconto di €. 5.000,00, sul contributo economico ordinario a favore della predetta associazione, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione anno 2016.

Rilevato che la predetta Associazione svolge, senza fini di lucro, attività che:

- favoriscono le opportunità di aggregazione, ricreazione e svago a favore della popolazione santenese;
- promuovono la diffusione della cultura e dell'arte;
- contribuiscono alla conservazione delle tradizioni locali;
- favoriscono la partecipazione alla vita sociale, civile e culturale della comunità e alla promozione turistica del territorio;
- coordina le associazioni per il sito istituzionale denominato "Pro Santena".

Verificati:

- i costi dell'iniziativa e il finanziamento comunale, nella fattispecie in misura proporzionata e adeguata;
- le finalità che legittimano l'erogazione del contributo;
- l'interesse pubblico che motiva il finanziamento delle attività;

Vista la nota pervenuta il 25/2/2016 ns. prot. 2058 depositata agli atti con la quale si richiede il contributo e si illustra sommariamente la programmazione delle iniziative promosse dall'associazione nel corso dell'anno 2016.

Richiamato l'art. 9 del Regolamento per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di agevolazione (RO/008 ed.2 rev.2) che così recita: "*I documenti contabili (fatture, ricevute fiscali, borderò scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare la*

spesa sostenuta e comunque di importo non inferiore alla sovvenzione erogata dall'Amministrazione Comunale per il progetto".

Accertato pertanto che la suddetta associazione risulta in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere destinataria di contributo economico, ai sensi del Regolamento (RO/008 ed.2 rev.2);

Riscontrato che secondo il **parere n. 9 del 2006 espresso dalla corte dei Conti – Lombardia nell'adunanza del 20.7.2006** concernente l'ammissibilità dell'erogazione di contributi a favore di soggetti terzi che operino sul territorio comunale, risulta che: *"In base alle norme ed ai principi di contabilità pubblica non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca al Comune di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, se necessarie per raggiungere i fini che, in base all'ordinamento, deve perseguire. Tanto più in relazione alla necessaria attuazione del principio di sussidiarietà che ha trovato esplicito riconoscimento nell'art.118 della Costituzione, a seguito della recente modifica del Titolo V, parte seconda della legge fondamentale della Repubblica. All'interno dell'orientamento generale e o nella disciplina di settore degli enti territoriali non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto. Infatti, se l'azione è intrapresa al fine di soddisfare le esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l'attribuzione di beni, anche se apparentemente a "fondo perso", non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'Ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo. La natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale è indifferente se il criterio di orientamento è quello della necessità che l'attribuzione avvenga allo scopo di perseguire i fini dell'ente pubblico, posto che la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità (gestione di servizi pubblici, esternalizzazione di compiti rientranti nelle attribuzioni di ciascun ente), soggetti aventi natura privata e nella stessa attività amministrativa è previsto dalla legge n. 15 del 2005, che ha modificato la legge sul procedimento amministrativo, che l'amministratore agisca con gli strumenti del diritto privato ogni qualvolta non sia previsto l'obbligo di utilizzare quelli di diritto pubblico.*

Occorre considerare, però, che ogni qualvolta l'amministrazione ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale le cautele debbono essere maggiori, anche al fine di garantire l'applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l'attività amministrativa.

Pertanto, l'attribuzione patrimoniale è da considerarsi lecita solo se finalizzata allo svolgimento di servizi pubblici o, comunque, di interesse per la collettività insediata sul territorio sul quale insiste il Comune.

In caso contrario, l'attribuzione non troverebbe alcuna giustificazione".

Inoltre secondo il **parere n. 66/2011 della Corte dei Conti Piemonte Sezione Regionale di Controllo** - *la qualificazione in concreto della fattispecie, ai fini dell'applicazione dei divieti e delle restrizioni recate dalle norme citate, spetta solo ed esclusivamente agli organi del Comune, i quali per altro potranno riferirsi alle conclusioni contenute nel presente parere, evidenziando, nella motivazione dei provvedimenti assunti, le finalità e i presupposti che sono alla base della spesa, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità nelle modalità prescelte per l'erogazione del servizio, considerati sia i programmi e i progetti sviluppati nel settore socio-economico locale, sia quanto effettuato negli esercizi precedenti.*

Vista la. L. 241/90 - Art. 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici) *1. "La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ((...)) da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1."*

Visto il parere della **Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E del 21/11/2013** – avente ad oggetto: "Trattamento agli effetti dell'IVA dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche – Criteri generali per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni, come contributi o corrispettivi".

Visto altresì l'art. 20 del predetto **regolamento comunale** il quale stabilisce che *"l'assegnatario dei contributi sia ordinari che straordinari dovrà fornire un dettagliato rendiconto delle spese sostenute. L'assegnatario dovrà allegare i giustificativi solo qualora benefici di un contributo ordinario o straordinario superiore ad €. 1.500,00. I documenti contabili giustificativi (fatture, ricevute fiscali, borderò, scontrini fiscali) devono essere idonei a rendicontare le spese sostenute"*

Richiamata la seguente normativa specifica in materia di manifestazioni e spettacoli temporanei:

- Circolare della Prefettura di Torino prot. 2013001844 – Area II/20.03.2013;
- D.G.R. 27-3145 DEL 19.12.2011;
- Linee guida per l'applicazione, nell'ambito delle manifestazioni temporanee, della normativa comunitaria sulla sicurezza alimentare della Regione Piemonte pervenute in data 04 aprile 2012 ns. prot.0003923;
- Artt. 68 e 103 T.U., approvato con R.D. 18.06.1931 , n. 773, come modificato dal D.P.R. n. 311 del 28 maggio 2001 e s.m.i.;
- Regolamento per l'esecuzione del predetto T.U. approvato con R. D. 06.05.1940, n. 635 e s.m.i.;
- Legge 447/95 e s.m.i.;
- L.R. 52/2000 e s.m.i.;
- Regolamento comunale di attuazione del piano di Zonizzazione Acustica approvato con deliberazione C.C. n. 4 del 05.03.2007;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Esaminata la legislazione in materia di volontariato:

- legge quadro sul volontariato n. 266/91;
- Legge regione Piemonte n. 38/1994;

DELIBERI

quanto segue:

1. di approvare il programma non definitivo delle iniziative proposte dall'Associazione Turistica Pro Loco Santena per l'anno 2016, che si allega al presente provvedimento, sotto la lettera A, per farne parte integrale e sostanziale.
2. di concedere il patrocinio comunale alle seguenti iniziative che saranno organizzate dall'Associazione Turistica Pro Loco Santena nel corso dell'anno 2016:
 - Maggio Santenese – 83° Sagra dell'Asparago di Santena - 6/16 maggio 2016;
 - Ballo delle Debuttanti – periodo estivo;
 - Festa patronale di San Lorenzo – 10 agosto 2016;
 - Festa di Halloween – 31 ottobre 2016;
 - Sagra della Zucca (2° edizione)- periodo autunnale;
 - Natale Bimbi e Casa di Riposo – periodo natalizio.

Il patrocinio consiste nell'autorizzazione all'uso dello stemma comunale, concessione gratuita di locali e attrezzature comunali, esenzione dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico relativo alle strade ed aree interessate dagli eventi e manifestazioni, esenzione dai diritti e canoni in materia di affissioni e mezzi pubblicitari.

3. di dare atto di quanto segue:
 - la presente deliberazione non costituisce autorizzazione all'organizzazione degli eventi, permanendo in capo al Presidente dell'Associazione PRO LOCO, l'obbligo di richiedere e conseguire e depositare, con le modalità e i termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti attuativi, i vari permessi autorizzazioni, nullaosta e segnalazioni certificate di inizio attività in materia igienico sanitaria, sicurezza, acustica, viabilità e quant'altro previsto dalle disposizioni in vigore;
 - l'organizzazione degli eventi è coperta anche dalle polizze assicurative sulla responsabilità civile stipulata dall'Amministrazione Comunale.
4. di erogare un contributo all' Associazione Turistica Pro Loco Santena nella persona del Presidente pro tempore/Legale rappresentante la somma di €. 5.000,00 per la realizzazione del "Maggio santenese 2016 – 83° sagra dell'asparago", assegnando la spesa al Capitolo n.1512 (int.1.05.02.03) "Manifestazioni organizzate dall'Ente" del PEG di cui al bilancio in corso di formazione.
5. di dare atto che l'Amministrazione Comunale si riserva di erogare ulteriori contributi comunali sulla base del programma delle attività proposte e delle disponibilità delle risorse finanziarie nel bilancio relativo all'esercizio 2016.
6. di dare atto che l'Associazione Turistica Pro Loco Santena dovrà rendicontare le spese sostenute ai sensi dell'art. 9 del regolamento (RO/008 ed.2 rev.2).
7. di dare atto che trattandosi di contributi erogati a sostegno di attività istituzionali di Enti non commerciali:
 - non verrà applicata la ritenuta del 4% prevista dall'art. 28 del D.P.R. n. 600/1973;
 - la corresponsione del contributo economico esula dal campo di applicazione dell'IVA.
8. di dare atto che i provvedimenti conseguenti l'adozione della presente deliberazione, verranno assunti con determinazione del Responsabile del Servizio interessato.
9. di inviare la presente deliberazione:
 - all'I.C.A. – Società di Riscossione del canone di concessione di suolo pubblico ed imposta comunale sulle affissioni;
 - all'Ufficio Tecnico Comunale per la concessione in comodato delle attrezzature ed istruttoria procedimenti in materia di sicurezza;
 - all'Ufficio Commercio per le notifiche in materia igienico sanitarie di Polizia Amministrativa;
 - alla Polizia Municipale per i provvedimenti in materia di viabilità e installazione dei mezzi pubblicitari e di promozione degli eventi.
10. di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi della Legge 07.08.1990 n. 241, la Sig.ra Bergoglio Ornella - Responsabile Servizi al Cittadino e alle Imprese.
11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000.

PROPONENTE:

L'Assessore alle Politiche di Sviluppo
e Promozione della Città
Roberto Ghio
f.to Roberto Ghio

L'Assessore Politiche Giovanili,
Culturali, Sportive e di Innovazione
Tecnologica
Paolo Romano
f.to Paolo Romano

IL REDATTORE:

Il Responsabile
P.O. Servizi Sociali,
al Cittadino e alle Imprese
Ornella Bergoglio
f.to Ornella Bergoglio

VISTO:

Il Segretario Generale
Dott. Giovanni Di Rosario
f.to Giovanni Di Rosario

=====

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, vengono espressi i seguenti pareri in ordine rispettivamente:

a) **alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE**-----

Il Dirigente Servizi Amministrativi e Legali :*f.to Guglielmo Lo Presti* -----

alla regolarità contabile: FAVOREVOLE-----

Il Responsabile dei Servizi Finanziari: *P 1001/16 - f.to Zaccagnino* -----

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenuta meritevole di approvazione;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Tenute in considerazioni le norme dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta.
2. Con successiva votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. 18/8/2000, n. 267.

IL SINDACO:

Ugo Baldi
f.to Ugo Baldi

L'ASSESSORE:

Roberto Ghio
f.to Roberto Ghio

IL SEGRETARIO GENERALE:

Dott. Giovanni Di Rosario
f.to Giovanni Di Rosario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto certifico che il presente verbale viene pubblicato il giorno 1/03/2016 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

**IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE**
F.to Catia Campaci